

-E117/07



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente Aggiunto -  
Dott. Raffaele CORONA - Presidente di sezione -  
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -  
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -  
Dott. Giovanni SETTIMI - Consigliere -  
Dott. Massimo BONOMO - Rel. Consigliere -  
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -  
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -  
Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CERAMICA NUOVA D'AGOSTINO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, ora  
GEMMA GERI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del  
liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata in  
ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell'avvocato  
PIERO D'AMELIO, che la rappresenta e difende unitamente  
all'avvocato MASSIMO ANNESI, giusta delega in calce al  
ricorso;

2006

2246

- ricorrente -

ESSEI  
11/11/06

Oggetto  
Terremoto - Contributi per  
ripristino stabilimento  
industriale

R.G.N. 10402/04

Cron. MZ

Rep.

Ud. 16/11/06

MZ



**contro**

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE;

**- intimato -**

avverso la decisione n. 136/04 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 19/01/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/06 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;

udito l'Avvocato Piero D'AMELIO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, A.G.O.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Ceramica Nuova D'Agostino S.p.A., incorporata, in seguito a fusione, con la Gamma Geri S.p.A. in liq. - premesso che aveva ricevuto, per il ripristino del proprio stabilimento industriale in Campania danneggiato dal terremoto, due contributi provvisori nel 1983 e nel 1985 e che il 26 febbraio 1990 il Ministero dell'Industria aveva approvato il progetto esecutivo degli interventi di ripristino ed adeguamento funzionale dello stabilimento con un contributo pari al 75% dell'importo - impugnava dinanzi al TAR Lazio il decreto del 31 luglio 1997, con il quale il suddetto Ministero aveva dichiarato nei suoi confronti la decadenza dei bene-



fici ex art. 21 del d.l. n. 75 del 1981 (convertito nella l. n. 219 dello stesso anno), aveva revocato i decreti di concessione degli stessi ed aveva disposto la restituzione delle anticipazioni, dopo aver rilevato che la ditta aveva cessato l'attività produttiva il 6 ottobre 1993, licenziando tutti i dipendenti e cedendo il proprio stabilimento alla società Antiche Fornaci D'Agostino.

Con sentenza n. 4227 del 2002 il ricorso veniva rigettato dal TAR.

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza del 19 gennaio 2004, rigettava l'appello della società osservando, in particolare, che la società aveva interrotto la propria attività produttiva e non aveva provveduto al mantenimento dei livelli occupazionali dei dodici mesi antecedenti al sisma, come richiesto dal disciplinare (All. A) annesso al provvedimento di concessione del contributo, il che appariva sufficiente ai fini della legittimità dell'impugnato provvedimento di revoca.

Avverso tale decisione la società indicata in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo concernente la giurisdizione, illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Con l'unico mezzo d'impugnazione la ricorrente sostiene che la giurisdizione sulla presente controversia appartiene al giudice ordinario, in quanto l'interesse della società a conservare le somme legittimamente percepite, nonché ad ottenere l'erogazione dei rimanenti contributi (riconosciuti, ma) non ancora corrisposti assume consistenza di diritto soggettivo.

Ciò perché il provvedimento di revoca dei contributi non è stato adottato sulla base di valutazioni discrezionali connesse con la tutela dell'interesse pubblico, bensì a causa dell'asserito inadempimento degli obblighi di legge conseguenti al riconoscimento dei contributi erogati (inadempimento che si sarebbe verificato nel 1993 con l'asserita cessazione dell'attività produttiva e con il trasferimento a terzi del controllo e della gestione dello stabilimento).

2. Il ricorso è fondato.

Come già affermato da queste Sezioni Unite, in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla leg-

A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of several vertical and curved lines.



ge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla p.a. il potere di riconoscere l'ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'"an", il "quid" ed il "quomodo" dell'erogazione (Cass. Sez. Un. 22 luglio 2002 n. 10689; cfr. anche Cass. Sez. Un. 28 ottobre 2005 n. 21000).

Inoltre, la posizione del privato, anche quando è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all'emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso che tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse, è invece di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione (Cass. Sez. Un. 23 febbraio 2001 n. 66).

Nella specie, il provvedimento impugnato dalla società Ceramica Nuova D'Agostino dinanzi al TAR è stato il decreto n. 374 del 31 luglio 1997, con cui il Ministero dell'Industria aveva disposto la decadenza della

A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a vertical line with a hook at the top and a small loop at the bottom.



società dal beneficio finanziario - già riconosciuto ai sensi dell'art. 21 della legge n. 219 del 1981 e per il quale erano già stati erogati contributi - per avere la società cessato l'attività produttiva in data 6 ottobre 1993 e trasferito a terzi, mediante vendita delle relative azioni, il controllo e la gestione dello stabilimento per il quale era stato concesso il contributo. In tal modo, secondo quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nella sentenza impugnata, non si era provveduto al mantenimento dei livelli occupazionali dei dodici mesi antecedenti al sisma, come richiesto dal disciplinare (All. A) annesso al provvedimento di concessione del contributo, il che era sufficiente ai fini della legittimità del provvedimento di revoca del contributo stesso.

Osserva il Collegio che la presente controversia attiene proprio alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, dovendosi accertare se il destinatario della sovvenzione con il suo comportamento si sia o meno reso inadempiente agli obblighi nascenti da tale rapporto, sicché, in base ai principi sopra enunciati, la sua posizione è indubbiamente di diritto soggettivo.

Ne consegue che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

A handwritten signature or mark, possibly the initials 'M', written in black ink on the right side of the page.



Va, pertanto, cassata l'impugnata sentenza del Consiglio di Stato.

Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese processuali, avendo lo stesso ricorrente adito il giudice amministrativo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e cassa la sentenza impugnata; spese compensate.

Così deciso in Roma il 16 novembre 2006.

Il Cons. est.

Massimo Bonomo

Il Presidente

Vincenzo Carbone

IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, - 9 GEN. 2007

IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista